

- 5.4 - La U.S.L. collabora e partecipa mediante incontri programmati al fine di favorire il passaggio fra i diversi ordini di scuola.

6. MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE
(art.8 comma 1, lett.m; art. 13 comma 1 lett.a L.104/92)

- 6.1 - Il Comune fornisce attrezzature e strutture per realizzare quanto stabilito dal P.E.I. e organizza iniziative per il tempo libero, (colonie estive, ludoteche, centri di socializzazione-integrazione, attività sportive, laboratori, centri diurni....).
- 6.2 - L'Amministrazione provinciale collabora con le Amministrazioni comunali singole o associate per attività extrascolastiche, riguardanti i minorati della vista e dell'udito. Interviene inoltre per quanto stabilito dal P.E.I. nell'ambito della formazione professionale.
- 6.3 - Il Provveditorato promuove, contestualmente al P.D.F. e al P.E.I. ed alla attività didattica, interventi interni ed esterni alla struttura scolastica che possono favorire l'integrazione.
- 6.4 - La U.S.L. fornisce consulenza e collaborazione per quanto sopra.

7. FORNITURA DI ATTREZZATURE, SUSSIDI E AUSILI.
(art.13 comma 1, lettera b L.104/92)

- 7.1 - Il Comune destina le attrezzature richieste dai comitati tecnici della scuola, ne cura flessibilità, mobilità, sostituzione.
- 7.2 - L'Amministrazione Provinciale garantisce quanto sopra per l'attività di formazione professionale.
- 7.3 - Il Provveditorato agli Studi costituisce il comitato tecnico presso ogni scuola con compiti di valutare l'idoneità dell'attrezzatura esistente, richiedere quella necessaria ai fini dell'attività di integrazione. Le singole scuole cureranno l'efficienza e la custodia dell'attrezzatura loro affidate.
- 7.4 - La U.S.L. opererà come da articolo 34 legge 104/92.

8. SUPERAMENTO DELLE CONDIZIONI CHE IMPEDISCONO LA FREQUENZA.
(artt. 23 e 24 L.104/92)

- 8.1 - Il Comune, per quanto di sua competenza, provvede a realizzare gli interventi richiesti dall'autorità scolastica nelle

scuole e nelle istituzioni educative e interviene inoltre all'abbattimento in esse delle barriere architettoniche.

- 8.2 - L'Amministrazione provinciale ha gli stessi compiti del Comune per quanto riguarda le scuole post-obbligo di sua competenza.
- 8.3 - Il Provveditorato agli Studi richiede al Comune e Provincia quanto necessario a favorire la frequenza di soggetti portatori di handicap temporaneamente o permanentemente impediti, secondo le competenze di ciascun Ente.
- 8.4 - L'U.S.L. effettua relazioni tecniche a supporto delle richieste della scuola.

9. UTILIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE. (art.14 L.104/92)

- 9.1 - Gli Enti firmatari del presente Accordo, consapevoli del rilievo centrale della formazione del personale, si attivano in tutte le forme consentite dalla normativa vigente per progettare ed attuare interventi rivolti agli operatori pubblici e privati che operano nel settore dell'handicap.

10. ORIENTAMENTO SCOLASTICO E FORMAZIONE PROFESSIONALE. (art.17 L.104/92)

- 10.1- Il Comune collabora con gli altri Enti firmatari del presente Accordo per la realizzazione del punto in questione.
- 10.2- L'Amministrazione provinciale, ai sensi della L.R. 16/90 e dell'art. 17 della L.Q. 104/92, coordina e realizza le attività di formazione e l'attività di orientamento scolastico e professionale nell'ambito del territorio della provincia.
- 10.3- La scuola fornisce alle altre istituzioni elementi d'informazione utili a formulare proposte di orientamento al termine dell'obbligo scolastico. Partecipa, inoltre, ad esperienze di preinserimento nei corsi di formazione professionale e post-obbligo.
- 10.4- La U.S.L. effettua relazioni tecniche per l'orientamento e l'integrazione nei Centri diurni per portatori di handicap gravi, ne verifica l'attuazione e offre consulenza su richiesta.

11. INTEGRAZIONE LAVORATIVA DI PERSONE HANDICAPPATE.
(artt. 18 e 17 L.104/92)

11.1- Gli Enti firmatari del presente Accordo - in relazione alle proprie competenze ed ai sensi dell'art. 18 della Legge 104/92 - si attivano in modo coordinato affinché l'inserimento lavorativo rappresenti effettivamente l'obiettivo conclusivo del percorso scolastico-educativo del soggetto con handicap. Gli enti firmatari si impegnano altresì a sostenere e promuovere un adeguato numero di strutture protette dislocate sull'intero territorio provinciale.

12. FINANZIAMENTO.
(art.3 Decreto appl. del 09.07.92 M.P.I.)

I Comuni, la Provincia ed il Provveditorato agli Studi, nell'ambito delle proprie competenze e delle proprie disponibilità finanziarie, prevedono a bilancio la spesa necessaria per l'attuazione del presente Accordo e ne danno comunicazione al G.L.I.P. (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale) ed al Gruppo tecnico entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione da parte degli Organi di Controllo.

13. GRUPPO TECNICO INTERISTITUZIONALE DI COORDINAMENTO PER L'HANDICAP

13.1- Con sede presso il provveditorato di Pesaro e Urbino viene costituito un Gruppo tecnico di coordinamento.

a) Il Gruppo sarà così composto:

- Presidente della Provincia o suo delegato;
- un rappresentante della Provincia di Pesaro e Urbino (Assessorato alla Pubblica Istruzione o Servizi Sociali o Formazione Professionale).
- due rappresentanti della scuola, designati dal Provveditore agli Studi di Pesaro e Urbino;
- un rappresentante designato dalle associazioni delle persone con handicap;
- un rappresentante per ciascuno dei Comuni di Pesaro e di Fano;
- un rappresentante ciascuno per i gruppi di Comuni rispettivamente appartenenti alle cinque aree delle Comunità Montane;
- un rappresentante per ogni U.S.L. della provincia designati dai Commissari straordinari.

b) Funzioni del Gruppo

Il Gruppo tecnico ha funzioni di proposta verso gli Enti interessati in merito a:

- programmazione e coordinamento degli interventi;
- individuazione degli Istituti ai quali attribuire risorse

aggiuntive;

- forniture di attrezzature, sussidi didattici e ausili;
- proposte per l'utilizzazione ed aggiornamento del personale;
- interventi di adeguamento degli edifici scolastici;
- coordinamento interventi assistenziali e verifica della loro efficacia;
- attivazione e predisposizione di iniziative e strumenti per la rilevazione dei fenomeni relativi al settore di intervento considerato;
- raccordo con il Gruppo Interistituzionale provinciale di lavoro istituito presso il Provveditorato agli Studi della provincia di Pesaro e Urbino;
- collaborazione con i gruppi di studio e di lavoro di istituto.

c) Modalità organizzative.

- Presiede e coordina il Presidente della Provincia o suo delegato.
- La Segreteria viene assicurata dal Provveditorato agli Studi e ha sede presso il Provveditorato stesso.
- Il Gruppo si riunisce almeno tre volte l'anno;
- Il Gruppo può avvalersi degli apporti di esperti, secondo necessità, e operare anche in sottocommissioni.
- Il Gruppo assicura reciprocità di comunicazione con i gruppi di lavoro e di studio a livello di istituto, con il Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale, con tutte quelle realtà che operano sul territorio per concorrere all'integrazione sociale delle persone con handicap.

14. COLLEGIO DI VIGILANZA.

(art.6 Decreto appl. del 09.07.92 M.P.I.; art. 27 L.142/90

14.1- E' costituito il Collegio di vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di programma composto dal Presidente dell'Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino o un suo delegato, che lo presiede, dal Prefetto di Pesaro e Urbino o suo delegato, dal Provveditore agli Studi di Pesaro e Urbino o suo delegato, da 1 (un) rappresentante dei Comuni, da 1 (un) rappresentante delle UU.SS.LL. e da 1 (un) rappresentante delle associazioni di categoria.

14.2- Al Collegio di vigilanza sono conferiti i più ampi poteri di controllo sullo stato di attuazione dell'Accordo.

15. COLLEGIO ARBITRALE

15.1- Per qualsiasi controversia le parti ne affidano la risoluzione ad un Collegio di arbitratori nominati uno da ciascuna delle parti in conflitto ed il terzo, a richiesta della parte più diligente, dal Prefetto della Provincia di Pesaro e Urbino. I tre arbitratori decidono senza particolari formalità, con il solo rispetto del principio del contraddittorio, pro bono et aequo, nel termine di due

mesi e la loro decisione sarà vincolante per le parti.

**16. COMPITI DEL GRUPPO DI LAVORO INTERISTITUZIONALE PROVINCIALE
(art. 15 L. 104/92)**

16.1- A norma dell'art. 15, comma 3, della legge 104/92, il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (G.L.I.P.) funzionante presso l'Ufficio scolastico provinciale, ha compiti di consulenza e proposta al Provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le Unità Sanitarie Locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione del presente Accordo di programma, per l'impostazione e l'attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento. In particolare il G.L.I.P. svolgerà ulteriori compiti che verranno precisati con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione.

17. DURATA DELL'ACCORDO E SUA REVISIONE

17.1- Il presente Accordo di programma ha la durata di anni 3 (tre) con decorrenza a regime dall'1.1.1995 e verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, una volta approvato dagli Enti stipulanti ed adottato con ordinanza del Presidente dell'Amministrazione provinciale.

17.2- Su segnalazione del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale, o di uno dei firmatari del presente Accordo, si procederà, annualmente, alla revisione del suo testo, approvando un documento aggiuntivo, correttivo od integrativo, che diventerà parte integrante del presente Accordo.

PER ADESIONE, si sottoscrive:

Data

(ENTI ADERENTI)

FIRMA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI PESARO

COMUNE DI _____

OMISSIS (Seguono altri Comuni aderenti)

U.S.L. n° _____ DELLA REGIONE MARCHE

U.S.L. n° _____ DELLA REGIONE MARCHE

OMISSIS (Seguono altre UU.SS.LL. aderenti).

ALLEGATO " A "
.....

SCHEDA INDICATIVA PER LA REDAZIONE DELLA
D I A G N O S I F U N Z I O N A L E
.....

di

COGNOME.....

NOME.....

(Redatta dal medico specialista nella patologia
segnalata: rispettivamente neuropsichiatra infantile,
otorinolaringoiatra, oculista, ecc.)

DIAGNOSI CLINICA

DIAGNOSI

.....
.....
.....

in riferimento a :

EZIOLOGIA

.....
.....
.....

CONSEGUENZE FUNZIONALI

.....
.....
.....

PREVISIONE DELL'EVOLUZIONE NATURALE

.....
.....
.....

Espressioni sintetiche di potenzialità maggiormente compromesse e difficoltà registrabili.

AREE	POTENZIALITA'	DIFFICOLTA'
COGNITIVA 1. livello di sviluppo raggiunto 2. capacità di integrazione delle competenze		
AFFETTIVO RELAZIONALE 1. Livello di autostima 2. Rapporto con gli altri		
LINGUISTICA 1. Comprensione 2. Produzione 3. altri linguaggi alternativi e/o integrativi		
SENSORIALE 1. Vista: tipo e grado di deficit. 2. Udito: tipo e grado di deficit. 3. Tatto: tipo e grado di deficit.		

AREE	POTENZIALITA'	DIFFICOLTA'
COGNIZIONE-PRASSICA		
1. motricità globale		
2. motricità fine		
NEUROPSICHOLOGICA		
1. memoria		
2. attenzione		
3. organizzazione spazio-temporale		
DELLA AUTONOMIA		
1. personale		
2. sociale		

DIAGNOSI FUNZIONALE (redatta in forma conclusiva)

I COMPONENTI

ALLEGATO - 3 -

SCHEDA INDICATIVA PER LA REDAZIONE DEL
PROFILO DINAMICO FUNZIONALE

di

COGNOME.....

NOME.....

ANALISI DELLO SVILUPPO POTENZIALE DELL'ALUNNO

SECONDO I PARAMETRI MAGGIORMENTE COMPROMESSI

SCHEDE INDICATIVE RELATIVE A:

- 2.a - Asse cognitivo
- 2.b - Asse affettivo relazionale
- 2.c - Asse comunicazionale
- 2.d - Asse linguistico
- 2.e - Asse sensoriale
- 2.f - Asse motorio prassico
- 2.g - Asse neuropsicologico
- 2.h - Asse dell'autonomia
- 2.i - Asse dell'apprendimento

(Scheda redatta dall'unità multidisciplinare della USL, in collaborazione con il personale insegnante e i familiari o gli esercenti la patria potestà.)

SETTORI DI ATTIVITA' IN CUI SI RISCONTRANO DIFFICOLTA'

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Scheda 2.a

ASSE COGNITIVO			
SPECIFICAZIONI riferite all'asse	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni	SUCCESSIVO LIVELLO di sviluppo che il soggetto mostra di possedere o poter avere in mo- do non generaliz- zato non completa- mente autonomo.	SINTESI DI ASSE
1. Livello di sviluppo cogniti- vo			
2. Strategie			
3. Uso in modo in- tegrato di com- petenze diverse			

ASSE AFFETTIVO RELAZIONALE			
SPECIFICAZIONI RIFERITE ALL'ASSE	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni.	SUCCESSIVO LIVELLO di sviluppo che il soggetto mostra di possedere o poter avere in modo non generalizzato o non completamente autonomo.	SINTESI DI ASSE
1. Area del "sè".			
2. Rapporto con gli altri.			
3. Motivazione al rapporto.			

ASSE COMUNICAZIONALE			
SPECIFICAZIONI RIFERITE ALL'ASSE	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni.	SUCCESSIVO LIVELLO di sviluppo che il soggetto mostra di possedere o poter avere in modo non generalizzato o non completamente autonomo.	SINTESI DI ASSE
1. Mezzi privile- giati.			
2. Contenuti prevalenti.			
3. Modalità di interazione.			

Scheda 2.d

SPECIFICAZIONI RIFERITE ALL'ASSE	ASSE LINGUISTICO		SINTESI DI ASSE
	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni.	SUCCESSIVO LIVELLO di sviluppo che il soggetto mostra di possedere o poter avere in modo non generalizzato o non completamente autonomo.	
1. Comprensione.			
2. Produzione.			
3. Uso comunicativo.			
4. Uso di linguaggi alternativi e/o integrativi.			